Comune di Noceto
Provincia di Parma

Variante alla Classificazione Acustica

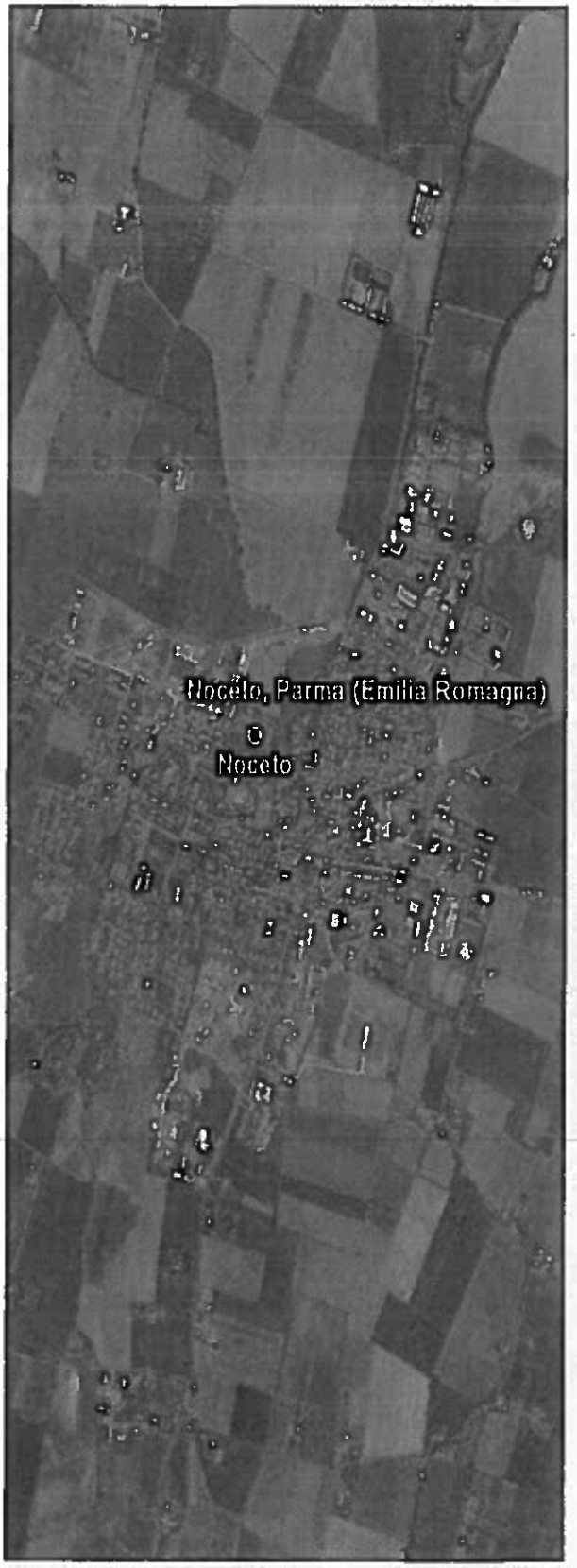

Norme Tecniche di Attuazione

AMBITER s.r.l.

dott. Giorgio Neri

Tecnico Competente in Acustica

dott. Marco Rogna

Gennaio 2017

VARIANTE ALLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

APPROVATE CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 30.01.2017

INDICE

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE 1

ART. 2 – UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE (UTO) 1

ART. 3 – AREE PARTICOLARI 2

Art. 3.1 - Aree di cava 2
Art. 3.2 - Aree militari 2
Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali 2
Art. 3.4 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie 5

ART. 4 – LIMITI ACUSTICI 6

Art. 4.1 - Limiti di zona 6
Art. 4.2 – Aree prospicienti le infrastrutture viarie 8
Art. 4.2 - Prescrizioni per le sorgenti sonore 9
Art. 4.4 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica 10

ART. 5 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI 10

Art. 5.1 - Piani urbanistici attuativi 10
Art. 5.2 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto 11
Art. 5.3 - Disposizioni in materia d'impatto acustico 12
Art. 5.4 - Disposizioni in materia di clima acustico 13
Art. 5.5 – Altre disposizioni in materia di clima acustico e d'impatto acustico 13

ART. 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI 14

ART. 7 –INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 14

Art. 7.1 – Durata ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica 14
Art. 7.2 – Strumenti di verifica 15

ART. 8 – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA) 15

Art. 8.1 – Piano di risanamento acustico (PDRA) – Formazione e contenuti 15
Art. 8.2 – Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico (PDRA) 16
Art. 8.3 – Realizzazione delle opere di protezione passiva 16
Art. 8.4 – Norme di salvaguardia 17
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO 17
ART. 10 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE 18
Art. 10.1 – Oggetto del regolamento 18
Art. 10.2 – Definizioni 18
Art. 10.3 – Cantieri 19
Art. 10.3.1 – Generalità 19
Art. 10.3.2 – Orari e limiti massimi 19
Art. 10.3.3 – Casi particolari 20
ART. 10.3.4 – Procedura 20
ART. 10.4 – Attività agricole 20
ART. 10.5 – Manifestazioni 21
Art. 10.5.1 - Definizioni 21
Art. 10.5.2 – Criteri di regolamentazioni e limiti 21
Art. 10.5.3 - Procedura 21
ART. 10.6 – Particolari sorgenti sonore ed altre attività rumorose a carattere temporaneo 24
Art. 10.6.1 – Attività temporanee di pubblica utilità 27
Art. 10.7 – CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA 27
Art. 10.8 - Sanzioni 28
ALLEGATO 1 - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI) 29
ALLEGATO 2 - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI) 31
ALLEGATO 3 - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE) 34

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Il Comune di Noceto ai sensi dell'art 6 della L. n. 447 del 26/10/1995, *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, ha suddiviso il territorio comunale in aree omogenee sulla base della classificazione emanata dal D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

La classificazione acustica è riportata per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:5.000.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme e alla normativa generale che disciplina il settore.

ART. 2 – UNITA' TERRITORIALI OMOGENEE (UTO)

Le sei classi omogenee stabilite da citato decreto con riferimento alla L.R. n. 15 del 09/05/2001 ed alla Del. G.R. n. 2053 del 09/10/2001 sono:

- **CLASSE I: Aree particolarmente protette.** Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, aree di interesse naturalistico ecc.
- **CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali.** Si tratta d'aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- **CLASSE III: Aree di tipo misto.** Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.
- **CLASSE IV: Aree di intensa attività umana.** Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.
- **CLASSE V: Aree prevalentemente industriali.** Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali.** Aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi; in particolare, secondo quanto prescritto dai criteri della Giunta Regionale, rientrano in questa classe le zone produttive con forte specializzazione funzionale a carattere esclusivamente industriale - artigianale, ed in tale contesto vanno ricompresi anche gli edifici pertinenziali all'attività produttiva.

ART. 3 – AREE PARTICOLARI

Art. 3.1 - Aree di cava

L'attività estrattiva è definita a carattere temporaneo. Si esercita all'interno degli ambiti estrattivi, come individuati dal Piano Comunale delle Attività Estrattive vigente, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e s.m.i..

Al di fuori di tali ambiti può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle NTA del P.A.E. vigente, limitatamente alle strade di servizio per il collegamento delle cave con la viabilità pubblica.

Gli ambiti estrattivi devono essere inseriti alla Classe V; si tratta di una classificazione temporanea vigente dal rilascio dell'autorizzazione all'attività estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e s.m.i., oppure - in assenza - solo nel caso in cui siano stati emessi eventuali atti unilaterali da parte della Pubblica Amministrazione.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica determinata sulla base della destinazione d'uso del vigente PSC.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione acustica temporanea della Classe V e ritorna la classe acustica così come indicato nelle tavole dello stato di fatto in scala 1:10.000.

Art. 3.2 - Aree militari

Fatto salvo che queste aree sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica, la L. n. 447/95 (art. 11 comma 3) prevede altresì che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della L. 34/12/1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree sono classificate in base alla destinazione d'uso prevista dal PRG o dal PSC e POC.

Art. 3.3 - Aree di pertinenza delle infrastrutture stradali

In riferimento al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004 sono stabilite le norme per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento da rumore, avente origine dall'esercizio delle infrastrutture stradali, nonché l'estensione delle cosiddette "fasce di pertinenza" circostanti le infrastrutture stradali medesime.

Per le infrastrutture stradali di nuova realizzazione, i limiti d'immissione e le relative fasce di pertinenza sono riportati nella seguente Tab. 1.

Tabella 1 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per le strade di nuova realizzazione (per le scuole vale il solo limite diurno).

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm6.11.01 Norme funz. E geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno DB(A)	Notturno dB(A)	Diurno DB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada	-	250	50	40	65	55
B – extraurbana principale	-	250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento	-	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale	-	30				

Il proponente dell'opera è subordinato all'individuazione dei corridoi progettuali che possano garantire la migliore tutela dei ricettori presenti all'interno della fascia di studio di ampiezza pari a quella di pertinenza, estesa ad una dimensione doppia in caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e case di riposo.

Per le infrastrutture stradali esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti e le relative fasce di pertinenza, i limiti d'immissione sono riportati nella seguente Tab. 2.

Tabella 2 - Valori limite d'immissione e fasce di pertinenza per Strade esistenti e assimilabili, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti (per le scuole vale il solo limite diurno).

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cm 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
A - autostrada	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale	-	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55

D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al Dpcm in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della legge n. 447 del 1995			
F - locale	-	30				

Nella tavola 1 del Piano di Classificazione Acustica sono indicate le fasce di pertinenza delle infrastrutture viarie principali, per le quali sono vigenti i limiti del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

Per tutte le altre arterie stradali (comprese quelle cittadine), classificate come F ed E, valgono fasce di pertinenza di 30 metri da ambo i lati dell'infrastruttura medesima, di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004. I limiti da applicare sono i seguenti:

- se l'arteria ricade in classe II e III i limiti nelle fasce di pertinenza sono di 60 dBA diurno e di 50 dBA notturno;
- se l'arteria ricade in classe IV i limiti nelle fasce di pertinenza sono di 65 dBA diurno e di 55 dBA notturno;

I valori limite di immissione indicati nella Tab. 2 devono essere conseguiti mediante un'attività pluriennale di risanamento, di cui al D.M.Amb del 29/11/2000. Per le infrastrutture di nuova realizzazione in affiancamento di infrastrutture esistenti e delle varianti di infrastrutture esistenti, i limiti di immissione indicati nella Tab. 2 si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, fermo restando che il relativo impegno economico per le opere di mitigazione è da computarsi nell'insieme degli interventi effettuati nell'anno di riferimento del gestore.

In via prioritaria l'attività pluriennale di risanamento dovrà essere attuata all'interno dell'intera fascia di pertinenza acustica per quanto riguarda scuole, ospedali, case di cura e case di riposo e, per quanto riguarda tutti gli altri ricettori, all'interno della fascia più vicina all'infrastruttura, con le modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e dall'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. All'esterno della fascia più vicina all'infrastruttura, le rimanenti attività di risanamento dovranno essere armonizzate con i piani di cui all'articolo 7 della citata legge n.447 del 1995.

Il rispetto dei limiti nelle fasce di pertinenza delle infrastrutture, riportati nelle precedenti Tab. 1 e 2, e il rispetto dei valori stabiliti nella Tabella C del D.P.C.M. del 14/11/1997 (v. Tab. 4), al di fuori delle stesse fasce di pertinenza, deve essere verificato in facciata degli edifici ad 1 metro di distanza ed in corrispondenza dei punti di maggiore esposizione, nonché dei ricettori.

I citati valori limite qualora non fossero tecnicamente conseguibili, seconde valutazioni tecniche, economiche o di carattere ambientale, si dovrà vagliare l'opportunità di procedere ad interventi diretti

sui recettori. In particolare deve essere assicurato il rispetto di 35 dBA (Leq notturno) per ospedali, case di cura e case di riposo, di 40 dBA (Leq notturno) per tutti gli altri ricettori a carattere abitativo e di 45 dBA (Leq diurno) per le scuole, valutati al centro della stanza, a finestre chiuse, all'altezza di 1,5 metri dal pavimento.

Per i recettori inclusi nelle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture devono invece essere individuate ed adottate opere di mitigazione sulla sorgente, lungo la via di propagazione del rumore e direttamente sul ricettore, per ridurre l'inquinamento acustico prodotto dall'esercizio dell'infrastruttura, con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili, tenuto conto delle implicazioni di carattere tecnico-economico.

Gli interventi di risanamento acustico, nel caso di infrastrutture stradali esistenti (quelle effettivamente in esercizio o in corso di realizzazione o per la quale è stato approvato il progetto definitivo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/2004), sono a carico del titolare del permesso di costruire, se rilasciata dopo la data di entrata in vigore del D.P.R. n. 142/2004.

Si dichiara inoltre che gli interventi di risanamento acustico sono sempre a carico del titolare della del permesso di costruire, per le strade di nuova realizzazione, ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti, se rilasciata dopo la data d'approvazione del progetto definitivo dell'infrastruttura stradale medesima.

Art. 3.4 - Aree di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R n. 459 del 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario".

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1. "a partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:
   - m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h; tale fascia è suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B;
   - m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h;

2. per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di permesso di costruire rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1;
3. nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

ART. 4 – LIMITI ACUSTICI

Art. 4.1 - Limiti di zona

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 6,00 - 22,00) e notturno (ore 22,00 - 6,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della L. 447/95:

1. valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
2. valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
3. i valori limite di immissione sono distinti in:
   - valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
   - valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

4. valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
5. valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla L. 447/95.

Tabella 3: Valori limite di emissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di emissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	45	35
II	prevalentemente residenziale	50	40
III	di tipo misto	55	45
IV	di intensa attività industriale	60	50
V	prevalentemente industriale	65	55
VI	esclusivamente industriale	65	55

Tabella 4: Valori limite di immissione validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione in dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	50	40
II	prevalentemente residenziale	55	45
III	di tipo misto	60	50
IV	di intensa attività industriale	65	55
V	prevalentemente industriale	70	60
VI	esclusivamente industriale	70	70

Tabella 5: Valori limite di qualità validi in regime definitivo (DPCM 14/11/97)

CLASSE	AREA	Valori limite di immissione dB(A)	
		diurni	notturni
I	particolarmente protetta	47	37
II	prevalentemente residenziale	52	42
III	di tipo misto	57	47
IV	di intensa attività industriale	62	52
V	prevalentemente industriale	67	57
VI	esclusivamente industriale	70	70

Art. 4.3 – Aree prospicienti le infrastrutture viarie

Le aree prospicienti le strade primarie e di scorrimento, tronchi terminali o passanti di autostrade, le tangenziali e le strade di penetrazione e di attraversamento, strade di grande comunicazione atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio urbano ed extraurbano, categorie riconducibili, agli attuali tipi A, B, C e D del comma 2, art. 2 D. Lgs. n. 285/92, sono classificate in classe IV.

Tali aree prospicienti sono classificate ed estese secondo i seguenti criteri in ottemperanza al D.G. della Regione Emilia Romagna n. 2001/2053 del 9/10/2001:

1. aree prospicienti strade interne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato:
   - se le aree appartengono a classi acustiche inferiori rispetto a quella delle UTO attraversate, esse assumono la classe acustica corrispondente a quella delle UTO;
   - se le aree appartengono a classi acustiche superiori rispetto alla UTO attraversata, mantengono la propria classificazione;
   - dette aree hanno un'ampiezza tale da ricomprendere il primo fronte edificato purché questo si trovi ad una distanza non superiore a 50 m;
2. aree prospicienti strade esterne al centro abitato, ovvero al perimetro del territorio urbanizzato: dette aree assumono un'ampiezza determinata in base ai criteri stabiliti al paragrafo 8.0.3 del Piano regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con D.C.R. n. 1322 del 22/12/1999, e comunque non inferiore a 50 metri per lato della strada;
3. le UTO (scuole, case di cura e case di riposo) di classe I conservano l'appartenenza alla propria classe anche se inserite totalmente o in parte all'interno delle suddette aree;
4. la realizzazione delle previsioni urbanistiche vigenti non attuate, prospicienti strade esistenti, deve garantire il rispetto dei limiti delle fasce di pertinenza della strada esistente medesima, di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004; qualora le previsioni degli strumenti urbanistici originassero situazioni di conflitto, queste sono attuabili solo in presenza di efficaci misure di contenimento dell'inquinamento acustico;
5. le nuove previsioni urbanistiche, prospicienti strade esistenti, devono garantire il rispetto dei limiti delle fasce di pertinenza di cui al D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004, anche con specifica valutazione dei livelli acustici prodotti dall'infrastruttura stessa;
6. siccome nella cartografia del Piano di classificazione acustica solo le arterie principali presentano le fasce di pertinenza stradale per le altre infrastrutture valgono fasce d'estensione di 30 metri con i limiti stabiliti nel precedente art. 3.2.

Art. 4.2 - Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1. limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza: i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;
2. limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona limitrofe: i livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili (ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità);
3. Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97): i livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare valori limite differenziali di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno; tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;
- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 1.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Art. 4.4 - Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per Unità Territoriali Omogenee (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso.

In relazione a tale classificazione s'individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:

1. Situazioni di compatibilità: situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più di 5 dB(A); in questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
2. Situazioni di potenziale incompatibilità: confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto; per le opere soggette a D.I.A. o PdC che si insediano nelle zone di potenziale conflitto, dovrà essere presentata, in sede di DIA, SCIA, Permesso di costruire richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità, una Relazione di Collaudo Acustico redatta da un tecnico competente (l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico);
3. Situazioni di incompatibilità: le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona; in questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

ART. 5 – TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, concorrono a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Art. 5.1 - Piani urbanistici attuativi

In sede di formazione dei piani urbanistici attuativi occorre garantire quanto segue:

1. all'interno del perimetro dell'area di intervento debbono essere rispettati i limiti previsti della zonizzazione acustica sulla base della destinazione d'uso del territorio ("limite di zona" diurno e notturno);
2. nelle zone limitrofe influenzate dai rumori prodotti all'interno del perimetro dell'area di intervento, dovranno essere rispettati i limiti previsti per tali zone dalla zonizzazione acustica; qualora le emissioni sonore previste all'interno dell'area di intervento portassero al superamento di detti limiti

relativi alle aree circostanti, dovranno essere progettati ed attuati interventi od opere in grado di garantire la conformità a detti limiti;

3. qualora invece il limite di zona entro l'area di intervento risulti superato a causa di rumore proveniente da sorgenti sonore esterne a tale area e preesistenti, l'intervento stesso dovrà prevedere le adeguate opere di mitigazione acustica, idonee alla difesa antirumore dell'area di intervento, e conseguentemente al rispetto del limite di zona entro tale area.

In particolare si dovrà tenere conto delle due seguenti fondamentali categorie di attività umana e di destinazione d'uso del territorio o dei singoli immobili o parti di essi:

1. attività o destinazioni d'uso facenti parte dell'intervento o esterne ad esse, che rappresentano sorgenti sonore fisse o sorgenti sonore mobili, così come definite dai commi c) e d) dell'art. 2 della L. 26/10/1995 n. 447.
2. attività o destinazioni d'uso, interne all'area di intervento o esterne ad essa, ma che costituiscono potenziali ricettori dell'inquinamento acustico e che necessitano di misure di tutela (ospedali o assimilabili, scuole o assimilabili, aree di svago, verdi o di tutela ambientale, residenza, ecc.).

La redazione dei piani urbanistici attuativi dovrà essere tale da assicurare la compatibilità fra le funzioni di cui al comma precedente e dovrà tenere conto della loro reciproca dislocazione, con specifica attenzione anche alle attività non ricadenti nel piano o nel progetto, ma interagenti con quelle in esso ricadenti. In caso di necessità occorrerà prevedere apposite opere di protezione, oppure specifiche forme di gestione che rendano compatibile la compresenza o la contiguità dei diversi tipi di funzioni, prevedendo, ad esempio, una regolazione degli orari d'esercizio delle attività o limiti prestazionali, costruttivi o d'altro genere.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio (sia all'interno che all'esterno dell'area d'intervento) è a carico dei soggetti che propongono i piani urbanistici attuativi.

Art. 5.2 - Progettazione delle infrastrutture di trasporto

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare i limiti previsti dal DPCM del 14/11/1997 relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio indicate dalla zonizzazione acustica, ad eccezione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali, ferroviarie ed aeroportuali, per le quali si applicano i regolamenti d'esecuzione di cui all'art.11, comma 1 della L. 26.10.1995, n. 447 e del D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

La realizzazione dei provvedimenti, degli interventi o delle opere finalizzate al rispetto dei limiti di rumorosità conseguenti alle disposizioni di legge vigenti ed alla classificazione acustica del territorio è a carico dei soggetti titolari dei progetti o delle infrastrutture di trasporto.

Art. 5.3 - Disposizioni in materia d'impatto acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico deve essere redatta ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. n.15/2001 nell'ambito o al di fuori delle procedure di valutazione di impatto ambientale, nel caso di realizzazione, modifica (compreso il mutamento d'uso senza opere) e potenziamento delle seguenti opere:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- strade di tipo A (autostrade); B (strade extraurbane principali); C (strade extraurbane secondarie); D (strade urbane di scorrimento); E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni;
- discoteche;
- circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta secondo i criteri indicati nei successivi articoli, deve essere prodotta ed allegata, ai sensi dell'art.10, comma 3 della L.R. n.15/2001, alle domande per il rilascio di:

- permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui alla lettera a);
- qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

In caso di denuncia d'inizio attività in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti, di cui ai punti precedenti, la documentazione di previsione d'impatto acustico deve essere tenuta dal titolare dell'attività a disposizione dell'Autorità di controllo.

Qualora le opere di cui sopra siano soggette alle procedure di verifica (screening) ed alla procedura di VIA, ai sensi della normativa statale e regionale vigente, le disposizioni della presente direttiva costituiscono riferimento tecnico per la redazione della relativa documentazione in materia d'impatto acustico. In tale senso, le disposizioni della presente direttiva integrano le liste di controllo per la predisposizione e per la valutazione degli elaborati prescritti per la procedura di verifica (screening) e del SIA di cui alle "Linee guida generali per redazione e valutazione degli elaborati per la procedura di verifica (screening) e del SIA per la procedura di VIA" approvate con DGR 15 luglio 2002 n. 1238.

Art. 5.4 - Disposizioni in materia di clima acustico

La valutazione di clima acustico, ai sensi dell'art.10, comma 2 della L.R. n.15/2001, deve essere prodotta per le aree interessate dai seguenti insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali (di consistenza e cubatura da definire a cura del Comune) prossimi alle opera di cui al precedente art. 5.3 delle presenti Norme Tecniche d'attuazione;
- la valutazione previsionale di clima acustico deve essere presentata anche nel caso di edifici esistenti per i quali è presentata domanda di variazione della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo;
- l'assenza della valutazione previsionale di clima acustico è causa della improcedibilità della domanda.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite d'immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di clima acustico deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti.

La documentazione di previsione di clima acustico deve essere predisposta dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti d'opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. del 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente d'acustica ai sensi dell'art.2 della L. 26/10/1995, n. 447.

Art. 5.5 – Altre disposizioni in materia di clima acustico e d'impatto acustico

La documentazione di previsione di impatto acustico e la documentazione di valutazione del clima acustico, da redigere in attuazione della L. n. 447/1995 e della L.R. n. 15/2001, devono consentire:

- per l'impatto acustico, la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività indicando altresì il rispetto dei valori e dei limiti fissati dalla normativa vigente;

- per la valutazione previsionale del clima acustico, la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalla realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici urbani ed extraurbani, nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate dalla L. n. 447/1995, articolo 8, comma 2.

La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995.

ART. 6 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile d'emissione sonora, supera i valori limiti di cui al precedente Art. 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516,46 ad euro 5.164,60 in analogia a quanto disposto dall'art. 10 comma 2 della L.447/95. Sono escluse le infrastrutture stradali per le quali si applica il D.P.R. n. 142 del 30 marzo 2004.

In caso di mancata presentazione della documentazione d'impatto acustico o di previsione di clima acustico, nei casi previsti dai precedenti art. 5.3 e 5.4, si provvede con atto notificato a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dalla richiesta comunale comporta il diniego del provvedimento.

Per ogni altra valutazione si rimanda a quanto previsto in merito alle sanzioni della L. 447/95 e L.R. 15/01.

ART. 7 –INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Le modifiche alla zonizzazione acustica comunale devono rispettare la procedura descritta dalla Legge regionale e successive modifiche ed integrazioni; in particolare:

"la classificazione acustica è adottata dal Consiglio comunale e depositata per la durata di sessanta giorni; entro la scadenza del termine per il deposito chiunque può presentare osservazioni; il Consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni pervenute ed acquisito il parere dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA), espresso con le modalità previste all'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995 n. 44, approva la classificazione acustica e nei successivi trenta giorni le trasmette alla Provincia per gli adempimenti finalizzati a risolvere eventuali conflitti tra le classificazioni acustiche di Comuni contermini".

Art. 7.1 – Durata ed aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 10 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale.

Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

1. all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.S.C. e P.O.C.
2. all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

Art. 7.2 – Strumenti di verifica

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale è tenuta ad eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta si renderà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il principale strumento di verifica è costituito dalla Relazione sullo Stato Acustico del Territorio da effettuarsi con periodicità biennale in conformità all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. 6 della L.R. 15/2001.

ART. 8 – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (le cui classi acustiche si discostano per più di 5 dBA), in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- nelle aree in cui si verifica un superamento dei limiti di zona.

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai limiti di zona).

Art. 8.1 – Piano di risanamento acustico (PDRA) – Formazione e contenuti

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, con particolare riferimento al Piano Urbano del Traffico (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

Art. 8.2 – Aree soggette a Piano di Risanamento Acustico (PDRA)

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

1. una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
2. elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
3. l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
   - obiettivi da perseguire;
   - azioni da attivare;
   - strumenti da utilizzare
4. eventuali norme di salvaguardia;
5. individuazione cartografica.

Art. 8.3 – Realizzazione delle opere di protezione passiva

La realizzazione e la verifica dell'efficacia delle opere di protezione passiva, finalizzate al rispetto dei limiti relativi alla classificazione acustica del territorio o conseguenti alle disposizioni di legge vigenti, è

condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia e agibilità degli edifici.

Tali opere sono destinate, infatti, alla protezione acustica degli edifici e per la messa in esercizio delle attività produttive e dell'infrastruttura di trasporto che si contrappongono con la salubrità acustica degli edifici medesimi.

La verifica dell'efficacia delle opere di protezione deve essere effettuata da un tecnico competente d'acustica, ai sensi dell'Art. 2 della L. 26.10.1995, n. 447.

La realizzazione di opere di protezione passiva, quando efficaci ai fini dei principi della tutela acustica del territorio, costituisce parte integrante del Piano di risanamento acustico, di cui all'art. 7 della L. n. 447/1995.

Art. 8.4 – Norme di salvaguardia

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al precedente Art. 4.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE D'IMPATTO ACUSTICO E DI CLIMA ACUSTICO

La documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale, ex art.2 della L. n. 447/1995 e D.G.R. n. 673/2004, e devono contenere:

a. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta, i ricettori presenti nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, l'individuazione delle classi acustiche dovrà essere desunta dai criteri stabiliti dalla D.G.R. 9 ottobre 2001, n.2053, pubblicata sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna n.155 del 31/10/2001;
b. nel caso di infrastrutture di trasporto, indicazione delle fasce di pertinenza, ove previste, e dei relativi valori limite;
c. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
d. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rilevazioni fonometriche;
e. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;
f. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dei dati di input utilizzati;

g. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare, in modo trasparente, il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.10, comma 4 della L.R. n.15/2001, per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico, è sufficiente produrre, da parte del progettista, ove previsto, ovvero del titolare dell'attività, una dichiarazione, ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n. 445/2000, attestante tale condizione.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione d'impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai suddetti criteri.

In caso di dubbi interpretativi per la documentazione di previsione di impatto acustico e la valutazione di clima acustico si deve comunque fare riferimento alla Direttiva Regionale 673/2004: "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione d'impatto acustico e della valutazione del clima acustico*" ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia d'inquinamento acustico'.

ART. 10 – REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 10.1 – Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della Delibera di G. R. n. 45 del 21/01/02, la disciplina per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.

Dal medesimo sono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali (cui provvede il comma 1° dell'art. 659 del C. P.)

Art. 10.2 – Definizioni

Per attività temporanea si intende qualsiasi attività che si esaurisca in un arco di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito, per la quale non sono richiesti atti autorizzativi di altra natura ai sensi del Capo V/4 - inquinamento acustico – del Regolamento Urbanistico ed Edilizio, le cui prescrizioni si applicano alle attività rumorose a carattere permanente.

Art. 10.3 – Cantieri

Art. 10.3.1 – Generalità

All'interno dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, le macchine in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia d'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana.

All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

In attesa delle norme specifiche di cui all'art.3, comma 1, lett. G) della L.447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se indispensabili ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e non sostituibili con altri di tipo luminoso.

Art. 10.3.2 – Orari e limiti massimi

Le attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00. Le lavorazioni particolarmente disturbanti (ad es. escavazioni e demolizioni, ecc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Negli orari in cui è consentito l'impiego di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore limite di L_{Aeq} = 70 dBA, riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite di L_{Aeq} = 65 dBA con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:

- il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
- in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.

Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

Art. 10.3.3 – Casi particolari

Ai cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, lavori di manutenzione e ripristino delle linee ferroviarie, etc.), ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

I cantieri posti in aree particolarmente protette, di cui al DPCM 14/11/1997, e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, quanto ai livelli di rumore dovranno essere oggetto di preventiva presentazione di documentazione previsionale di impatto acustico, sulla quale ARPA produrrà il parere tecnico di competenza.

ART. 10.3.4 – Procedura

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere operanti nel rispetto dei limiti di orario e di rumore sopra indicati è oggetto di preventiva comunicazione da presentarsi in tre copie allo sportello unico almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Tale comunicazione si intende ritualmente presentata solo se corredata dalla documentazione di cui all'allegato 1. In questo caso lo Sportello Imprese provvede a trasmettere la comunicazione al Servizio Ambiente del Comune di Noceto ed al Distretto ARPA territorialmente competente senza ulteriori seguiti.

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata se entro il termine temporale di cui al comma 1 non sono richieste integrazioni o non viene espresso motivato diniego.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore di cui all'art. 4, possono richiedere specifica deroga; a tal fine va presentata domanda allo sportello imprese, con le modalità di cui all'allegato 2, corredata della documentazione tecnica, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, da trasmettere al Servizio Ambiente del Comune di Noceto per la relativa attività istruttoria ed al Distretto ARPA territorialmente competente. L'autorizzazione in deroga viene rilasciata acquisito il parere dell'ARPA. Resta salvo il potere dell'Autorità Comunale di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

E', in ogni caso, vietato dare inizio alle attività senza aver presentato la documentazione richiesta ed aver atteso i 20 giorni di cui al comma 1 o senza aver ottenuto l'autorizzazione di cui al comma 2.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la presentazione di una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente ovvero un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

ART. 10.4 – Attività agricole

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 15/2001 le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

ART. 10.5 – Manifestazioni

Art. 10.5.1 - Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle Tabelle 6 e 7 allegate al presente Regolamento.

Art. 10.5.2 – Criteri di regolamentazioni e limiti

Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) della L.447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 6 allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.

Nelle altre aree, non individuate nella tabella 6, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle tabella 7.

In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

ART. 10.5.3 – PROCEDURA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee, se rispettano i limiti di immissione e di durata contenuti nelle tabelle 6, 7 e 8, necessitano di sola comunicazione da inoltrare al Comune in congruo anticipo. Per la presentazione della comunicazione si dovrà fare riferimento al modello: "allegato 3".

In proposito il titolare della comunicazione deve attestare il rispetto dei citati limiti di immissione e di durata.

Qualora non fosse possibile rispettare i limiti di durata e/o di immissione contenuti nelle tabelle su indicate e in caso di manifestazioni temporanee in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 (specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura), è necessaria l'autorizzazione da richiedere al Comune, almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato 3; la domanda deve essere corredata da una relazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Non sono soggetti a tale procedura le manifestazioni caratterizzate da musica e/o canto privi di amplificazione e prodotti, al massimo da due strumenti ed una voce.

L'autorizzazione, richiesta in deroga alle tabelle 6, 7 e 8 è rilasciata, acquisito il parere dell'ARPA.

TABELLA 6: Si applica alle attività destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di immissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati. I valori non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Sito	Individuazione geografica		Limite d'orario
Afflusso atteso	> 5000 persone	> 300 persone	
N. max di giorni	5	16	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Durata (ore)	/ /	4 h	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Limite in facciata L_{aeq}	70	65	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Limite in facciata L_{aslow}	75	70	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Limite L_{ASmax} per il pubblico	108	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.

TABELLA 7: per le seguenti tipologie di manifestazione.

Categoria	Afflusso atteso	Durata (ore)	N. max di gg per sito	Limite in facciata L_{Aeq}	Limite L_{Aslow} in facciata	Limite per il pubblico L_{ASmax}	Limite d'orario
Concerti all'aperto	> 1000	4h	3(1)	95	100	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.

Categoria	Afflusso atteso	Durata (ore)	N. max di gg per sito	Limite in facciata L_{Aeq}	Limite L_{Aslow} in facciata	Limite per il pubblico L_{ASmax}	Limite d'orario
Concerti al chiuso [2]	> 1000	4h	10	70	75	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Concerti all'aperto	> 200	4h	6[1]	85	90	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Luna Park in sede non fissa, feste popolari organizzate da associazioni sportive, di volontariato, da partiti politici e similari	> 200	4h	16[1]	70	75	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Attività musicali all'aperto [3]	< 200	4h	16	70	75	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.

NOTE alla Tabella:

(1) (non consecutivi); (2) (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport); (3) (quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar, gelaterie, ristoranti, ecc.)

TABELLA 8: Manifestazioni per le quali è possibile il prolungamento del limite d'orario sino alle 00.30

Nome della manifestazione	Località	N. gg per sito	Limite d'orario per l'applicazione dei livelli di cui alla Tab. 7
Festa della Griglia	Ponte Taro	3	00.30
Festa Campagnola	Borghetto	5	00.30
Festa dell'asinina	Costamezzana	3	00.30
Festa della Polenta	Cella	4	00.30
Festa dell'AVIS	Via Gandiolo - Noceto	1	00.30
Festa della Croce Verde	Via Gandiolo - Noceto	1	00.30
Feste organizzate dall'Amministrazione comunale	Piazza Repubblica e Piazza Garibaldi	4	00.30
Feste organizzate dall'Amministrazione comunale	Piazza Corte Tomasi	4	00.30

La durata massima delle manifestazioni a carattere temporaneo, indicate nelle precedenti Tabelle 6, 7 e 8, considerando anche le prove tecniche degli impianti audio, non deve essere superiore alle 4 ore.

Al di fuori degli orari indicati devono essere rispettati limiti di zona di cui al DPCM 14/11/1997.

ART. 10.6 – Particolari sorgenti sonore ed altre attività rumorose a carattere temporaneo

MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine da giardino e di attrezzature rumorose è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi e al sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico anche con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art.59 del Regolamento del Codice della strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

DISSUASORI SONORI ANTI - VOLATILI

L'uso dei dissuasori acustici è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: dall'alba al tramonto con cadenza di sparo ≥ 3 min.;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza inferiore a 100 m. dalle stesse.

DISPOSITIVI AD ONDE D'URTO PER LA DIFESA ANTIGRANDINE

L'uso dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- fascia oraria: divieto di impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle 06.00 salvo eccezionali circostanze metereologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;
- ubicazione del dispositivo: il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai a distanza inferiore a 200 metri dai fabbricati, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;
- periodo di utilizzo dei dispositivi dall'1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi all'anno.

RACCOLTA STAGIONALE DELLE FOGLIE CADUCHE

L'uso delle speciali attrezzature necessarie per la raccolta stagionale delle foglie caduche, operata da parte del gestore del servizio di nettezza urbana, è consentito senza necessità di specifica richiesta in deroga per un periodo massimo di 2 mesi, ricompresi nel periodo 15 settembre – 15 dicembre, in funzione dell'andamento climatico stagionale, e secondo le modalità di seguito meglio precisate.

L'uso delle attrezzature portatili manuali (scope ad aria) è consentito nei giorni feriali nelle fasce orarie comprese dalle ore 07.00 e le ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, mentre nei giorni festivi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'uso delle motospazzatrici è consentito anche al di fuori delle fasce orarie suddette, ma in tale caso esse debbono rispettare i normali limiti di rumorosità, senza potersi avvalere della deroga prevista in caso di utilizzo all'interno delle fasce orarie suddette.

ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO

Nello svolgimento di attività rumorose temporanee, non disciplinate dai precedenti Titoli II, III e IV, quali ad esempio l'esecuzione di lavori in ambiente domestico, traslochi, piccole manutenzioni, etc., le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana; in ogni caso dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno.

Le suddette attività potranno essere svolte esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Art. 10.6.1 – Attività temporanee di pubblica utilità

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di manutenzione delle aree verdi pubbliche (sfalcio dell'erba, potature, ecc..) e del suolo pubblico per le opere di pronto intervento, in virtù della pubblica utilità, nonché per il fatto che trattasi di attività manutentive temporanee, siano esse condotte da operatori dei servizi pubblici o anche da operatori di imprese private appaltatrici di opere o servizi pubblici, è consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle ore 7,30 alle ore 19,00 senza interruzioni e nei giorni festivi dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Le attività di igiene del suolo e spazzamento strade e di raccolta e compattamento rifiuti solidi urbani non hanno limiti di orario.

Le attività normate dal presente articolo non sono tenute al rispetto (e pertanto si intendono autorizzate in deroga) dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale e dei limiti differenziali di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 (tabella B in appendice al presente regolamento) a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo, perseguendo l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità acustica. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento strade è tenuta a comunicare le azioni di contenimento intraprese, predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale da sottoporre alla valutazione della Giunta Comunale.

Per attività temporanee in orari diversi da quelli stabiliti nei commi precedenti, il superamento dei limiti può essere oggetto di autorizzazione in deroga.

Art. 10.7 – CRITERI DI MISURAZIONE, CONTROLLO E VIGILANZA

I parametri di misura riportati nelle tabelle 1, 2 e 3 sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

a) LAeq, come definito dal D.M. 16/03/1998, TM (tempo di misura) ≥ 10'; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata;

b) LASlow, definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo della time-history o della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per tutte le attività normate dal presente Regolamento non si applica il limite di immissione differenziale né si applicano i tipi di penalizzazione previste dal D. M. 16/03/98 (componenti tonali o impulsive).

L'attività di controllo e vigilanza è demandata all'ARPA ed al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle rispettive competenze; il controllo del rispetto dei limiti orari delle attività di cui al comma 6 del Titolo V è di competenza esclusivamente del Corpo di Polizia Municipale.

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

Art. 10.8 - Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento e/o alle prescrizioni impartite dal Comune in applicazione dello stesso sono punite con la sanzione amministrativa da **€ 285,23 a € 10.329,14** ai sensi del comma 3 dell'art.10 della Legge n.447/1995.

ALLEGATO 1 - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

(da utilizzare per i cantieri che rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico del Comune di Noceto

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____

via _____ n.____

in qualità di:

□ legale rappresentante

□ titolare

□ altro (specificare): _____

della ditta _____

con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, fax) _____

_____

_____

C. F. o P. IVA._____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n.____

per il periodo dal _____al _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nel Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee (paragrafo 2.4.2 delle N.T.A.). Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Si allega la seguente documentazione:

1. Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
2. Relazione tecnico-descrittiva sulle sorgenti sonore, ubicazione, orientamento, caratteristiche costruttive, potenza sonora ed ogni altra informazione ritenuta utile.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L' attività dei cantieri edili, stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.
2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite L_{Aeq} = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite L_{Aeq} = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
   - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
   - in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, sia data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 2 - (CANTIERI EDILI, STRADALI O ASSIMILABILI)

(da utilizzare per i cantieri che NON rispettano orari e valori limite di cui alla Del. di G.R. n. 45/2002)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DEROGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico del Comune di Noceto

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____

via _____ n.____

in qualità di:

□ legale rappresentante

□ titolare

□ altro (specificare): _____

della ditta _____

con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, fax) _____

_____

_____

C. F. o P. IVA._____

per l'attivazione di un cantiere:

edile o stradale

ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati

con sede in via _____ n.____

per il periodo dal _____al _____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di NON essere in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati nel Regolamento comunale per la disciplina in deroga delle attività rumorose temporanee (paragrafo 2.4.2 delle N.T.A.).

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale di cui sopra ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Per le seguenti motivazioni:

_____

_____

_____

Allega alla presente documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

1. planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
2. tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora, oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici dichiarati dal costruttore delle macchine utilizzate, ovvero sulla base di misure sperimentali in cantieri che hanno utilizzato la medesima tecnologia;
3. stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini. In caso di cantieri interni a fabbricati abitati è necessario che le stime siano riferite anche agli ambienti abitativi interni ai fabbricati stessi;
4. durata dell'attività oggetto della richiesta di deroga ai valori limite;
5. misure di mitigazione acustica adottate o che si intendono adottare al fine di ridurre l'emissione sonora.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____

Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ORARI E LIMITI MASSIMI

1. L' attività dei cantieri edili, stradali o assimilabili, è svolta di norma tutti i giorni feriali dalle ore 7 alle ore 20; l'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad es. escavazioni, demolizioni, etc.) e l'impiego di macchinari rumorosi (ad es. martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, etc.) sono svolti, di norma, secondo gli indirizzi di cui ai successivi capoversi, dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 19.

2. Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi, non dovrà mai essere superato il valore limite L_{Aeq} = 70 dB(A), riferito ad un tempo di misura TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi.
3. Ai cantieri per opere di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di fabbricati si applica il limite L_{Aeq} = 65 dB(A) con TM (tempo di misura) ≥ 10 minuti misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse. Per contemperare le esigenze del cantiere con i quotidiani usi degli ambienti confinanti occorre che:
   - il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale, che tramite idonea organizzazione dell'attività;
   - in occasione dello svolgimento di attività o lavorazioni particolarmente rumorose, sia data preventiva informazione, alle persone potenzialmente disturbate, su tempi e modi di esecuzione delle stesse.
4. Non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o bassa frequenza.

ALLEGATO 3 - (MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, SPETTACOLI A CARATTERE TEMPORANEO OVVERO ITINERANTE)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI DEL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA IN DERORGA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE TEMPORANEE"

Allo Sportello Unico del Comune di Noceto

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

residente a _____

via _____ n.____

in qualità di:

□ legale rappresentante

□ titolare

□ altro (specificare): _____

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in (via, località, comune, provincia, telefono, fax) _____

_____

_____

C. F. o P. IVA._____

per l'attivazione della manifestazione a carattere temporaneo:

con sede in via _____ n.____

per il periodo dal _____al _____

con il seguente orario: dalle _____alle_____

CHIEDE

l'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 11 della L. R. 15/2001.

A tal fine dichiara di rispettare gli orari ed i valori limite indicati:

□ alla tabella 1

□ alla tabella 2

Qualora non fosse in grado di rispettare gli orari ed i valori limite indicati alla tabella 1 e 2 (allegata all presente allegato 3) occorre:

1. specificare le motivazioni: _____

   _____

   _____

2. allegare specifica documentazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale, corrispondente ai seguenti requisiti:

   - planimetria in scala adeguata dalla quale siano desumibili le posizioni, oltre che delle sorgenti sonore, anche degli edifici più vicini alle medesime;
   - tutte le notizie utili a caratterizzare acusticamente le sorgenti sonore, le tecnologie utilizzate ed i tempi di utilizzo previsti: livello di potenza sonora oppure livelli sonori a distanza nota ottenuti sulla base di dati tecnici disponibili, ovvero sulla base di misure sperimentali in condizioni analoghe;
   - stima dei livelli sonori attesi nell'ambiente esterno in prossimità dei potenziali ricettori più vicini e dei livelli sonori attesi per l'esposizione del pubblico e descrizione degli accorgimenti e delle misure di mitigazione, limitazione e contenimento della rumorosità adottate o che si intendono adottare al fine del rispetto dei valori limite previsti.

Il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, del Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione dirigenziale.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00.

Data _____

Firma _____

N. B.: Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

AVVERTENZE

In ogni caso il tecnico competente in acustica ambientale è tenuto a verificare che l'installazione degli impianti sia conforme alla relazione da lui stesso redatta e alle eventuali prescrizioni impartite da ARPA. Allo stesso modo, gli organizzatori delle manifestazioni sono da ritenersi responsabili del rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

MANIFESTAZIONI

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette alla presente disciplina, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, le manifestazioni sportive, o le manifestazioni a qualunque altro titolo, ivi comprese quelle a supporto di altre attività (Pubblici Esercizi) con eventuale esecuzione dal vivo o diffusione sonora, con

l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico, purchè si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito; la natura di tali manifestazioni è compiutamente descritta nelle Tabelle 1, 2 allegate al presente Regolamento.

CRITERI DI REGOLAMENTAZIONI E LIMITI

1. Le manifestazioni ubicate nelle aree individuate dai Comuni ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.a) della L.447/95 ed in coerenza con quanto previsto all'art. A-15 della L.R. 20/2000 devono, di norma, rispettare i limiti indicati nella tabella 1 allegata; tale tabella fornisce i seguenti dati: durata degli eventi, numero di giornate massime previste e relativi limiti da rispettare.
2. Nelle altre aree, non individuate nella tabella 1, è consentito lo svolgimento di manifestazioni secondo i criteri ed i limiti di cui alle tabelle 2.
3. In tutte le manifestazioni, ai fini della salute degli utenti, dovrà essere rispettato il limite di 108 dB(A) LASlow, nella posizione più rumorosa occupabile dal pubblico.

PROCEDURA

4. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni di cui alle tabelle 1 e 2, comprese quelle previste in aree particolarmente protette di cui al DPCM 14/11/1997 e specificamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, necessitano di autorizzazione da richiedere allo Sportello Imprese, almeno 45 giorni prima dell'inizio come da allegato 3; la domanda deve sempre essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica ambientale e presentata allo sportello imprese del Comune di Noceto.
5. L'autorizzazione, richiesta in deroga alle tabelle 1 e 2, è rilasciata, acquisito il parere dell'ARPA.

TABELLA 1: Aree destinate a manifestazioni con grande affluenza di pubblico e/o di lunga durata (feste popolari, circhi, luna park e spettacoli viaggianti, ecc..) e che possono presentare anche diversi punti di emissione le cui localizzazioni, sia in relazione all'ampiezza che alla distanza dai potenziali ricettori, siano tali da contenere i fenomeni di inquinamento acustico nei limiti sottoindicati. I valori non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga.

Sito	Individuazione geografica		Limite d'orario
Afflusso atteso	> 5000 persone	> 300 persone	
N. max di giorni	5	16	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Durata (ore)	/ /	4 h	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Limite in facciata L_{aeq}	70	65	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Limite in facciata L_{aslow}	75	70	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.

Limite L_{ASmax} per il pubblico	108	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.

TABELLA 2: Tipologia di manifestazione: [1] (non consecutivi); [2] (nelle strutture non dedicate agli spettacoli, ad es. palazzetto dello sport); [3] (quali ad esempio piano-bar esercitati a supporto di attività principale ad es. bar,

Categoria	Afflusso atteso	Durata (ore)	N. max di gg per sito	Limite in facciata L_{Aeq}	Limite L_{Aslow} in facciata	Limite per il pubblico L_{ASmax}	Limite d'orario
Concerti all'aperto	> 1000	4h	3[1]	95	100	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Concerti al chiuso [2]	> 1000	4h	10	70	75	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Concerti all'aperto	> 200	4h	6[1]	85	90	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Luna Park in sede non fissa, feste popolari organizzate da associazioni sportive, di volontariato, da partiti politici e similari	> 200	4h	16[1]	70	75	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.
Attività musicali all'aperto [3]	< 200	4h	16	70	75	108	23:30 salvo 00.30 per i giorni prefestivi.